Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — Roma — Venerdì, 10 maggio — Numero 110

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 33; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 43; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 26 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 567 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2356, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1915, n. 49, che concede allo Stato, nell'interesse della difesa nazionale e pel solo uso militare, la espropriazione in tutto od in parte del diritto di privativa;

Visto il decreto Luogotenenziale del 19 marzo 1916, n. 500, col quale l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata, nell'interesse del pubblico servizio, ad espropriare, in tutto od in parte, il diritto di privativa industriale;

Considerata la necessità di disciplinare l'espropriazione del diritto di privativa, per assicurare la continuità dell'esercizio delle poste, dei telegrafi e dei telefoni dello Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto col ministro delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi può, nell'interesse del pubblico servizio, espropriare in tutto od in parte il diritto di privativa industriale od usare della invenzione senza il consenso del titolare della privativa in seguito a R. decreto emanato, su proposta del ministro delle poste e telegrafi, di concerto coi ministri del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro, sentito il Consiglio dei ministri.

Contro il decreto Reale è ammesso il ricorso in via contenziosa anche in merito, al Consiglio di Stato, senza effetto sospensivo.

Alla persona espropriata, o della cui invenzione la Amministrazione delle poste e dei telegrafi fa uso, spetta una indennità, che, in mancanza di accordo tra le parti, sarà determinata da uno o tre periti nominati dal presidente della Corte di appello di Roma.

Art. 2.

Il sequestro e la descrizione, di cui agli articoli 68 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali, non sono ammessi per le cose adoperate dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi nell'interesse del pubblico servizio.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CIUFFELLI — FERA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 587 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1277;

Visto il R. decreto 16 giugno 1917, n. 980;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 luglio 1917, n. 1093;

Visto il decreto Luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1225;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le armi e munizioni, di concerto col ministro della guerra e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La carica di segretario generale del Comitato centrale di mobilitazione industriale di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 5 luglio 1917, n. 1093, è soppressa.

Alle funzioni di segreteria del Comitato centrale provvederà un ufficiale designato dal direttore generale dei servizi della mobilitazione industriale di cui al seguente articolo 2.

Art. 2.

Ai servizi della mobilitazione industriale viene preposto un membro del Comitato centrale, nominato per decreto Luogotenenziale su proposta del ministro per le armi e munizioni, con titolo e funzioni di direttore generale.

Art. 3.

Tutti gli uffici centrali e regionali appartenenti a detti servizi, passano alla dipendenza del direttore generale di cui all'articolo precedente, e ad esso fanno capo tutte le pratiche relative.

Art. 4.

Il ministro per le armi e munizioni provvederà con proprio decreto al riordinamento organico di tutti gli uffici della mobilitazione industriale in relazione al presente decreto, e darà le disposizioni occorrenti per la sua esecuzione.

Art. 5.

Il predetto ministro provvederà, con proprio decreto, preso di concerto col ministro del tesoro, e da registrarsi alla Corte dei conti, a fissare l'indennità di carica che verrà corrisposta a titolo di unico ed esclusivo compenso al direttore generale suddetto.

Art. 6.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DALLOLIO — ZUPELLI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 589 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 8 agosto 1916, numero 960;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi ministri per gli affari esteri, per le colonie, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le imprese nazionali di assicurazione, che hanno in corso con imprese assicuratrici o riassicuratrici di paesi nemici, trattati generali o contratti di riassicurazione o di cessione di rischi, non potranno, a partire dal 30° giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, riassicurare o cedere alle dette Compagnie i rischi assunti.

Per i rischi in corso al 30° giorno predetto, si osservano le norme seguenti:

a) le riassicurazioni e cessioni su contratti di assicurazione sulla vita resteranno in vigore fino alla estinzione dei singoli rischi;

b) le riassicurazioni e cessioni dei rischi della navigazione resteranno in vigore fino ad estinzione dei singoli rischi;

c) le riassicurazioni e cessioni effettuate relativamente a ogni altro rischio, saranno mantenute in vigore per il periodo di tempo cui si riferisce l'ultima rata di premio incassata.

Le risultanze attive dei conti di riassicurazione saranno accantonate presso le imprese cedenti fino a nuova disposizione.

Le imprese straniere legalmente operanti nel Regno sono tenute all'osservanza delle disposizioni del presente articolo per i rischi assunti in Italia e nelle colonie.

Art. 2.

Se una impresa nazionale di assicurazione ha riassicurato presso altre imprese rischi che, in virtù di

contratti preesistenti, avrebbe dovuto cedere a una impresa nemica, i termini di cui all'articolo 1 si intendono riportati al giorno dell'applicazione del nuovo contratto di riassicurazione, e mai prima di quello della dichiarazione di guerra fra l'Italia e lo Stato al quale appartiene l'impresa nemica anzidetta.

Art. 3.

Le imprese di assicurazione nazionali ed estere legalmente operanti nel Regno o nelle colonie italiane non potranno cedere in riassicurazione, in coassicurazione, in partecipazione o sotto qualsiasi altra forma, nè retrocedere quote di rischi assunti nel Regno o nelle colonie per qualsiasi ramo di assicurazione ad imprese di paesi alleati o neutrali che saranno indicate con decreto Reale, sentito il Comitato per commercio dei sudditi nemici, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Alle riassicurazioni, in compartecipazioni e cessioni di rischi in corso con le imprese designate nel decreto predetto saranno applicate le norme indicate nell'art 1 a decorrere dal 30° giorno dalla pubblicazione del decreto stesso.

Le imprese indicate nel decreto di cui al 1° comma del presente articolo, se anche già legalmente ammesse a operare nel Regno e nelle colonie, non potranno assumere nuovi affari di assicurazione dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di quel decreto.

Art. 4.

Le imprese di assicurazione o di riassicurazione nazionali debbono entro il 45° giorno da quello dell'entrata in vigore del presente decreto comunicare al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro l'elenco delle imprese di assicurazione o di riassicurazione nazionali od estere con le quali abbiano trattati generali o contratti di riassicurazione o di cessione di rischi o alle quali comunque cedano rischi anche senza aver stipulato trattati o contratti. Analoga denuncia dovrà essere fatta in occasione della successiva stipulazione di nuovi trattati o contratti o del collocamento di riassicurazioni o cessioni presso imprese precedentemente non dichiarate. Gli stessi obblighi incombono alle imprese di assicurazione straniere legalmente operanti nel Regno per le riassicurazioni e cessioni di rischi assunti in Italia e nelle colonie.

Le imprese nazionali ed estere predette dovranno in seguito a diffida del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, astenersi dal riassicurare o cedere i rischi da esse assunti a quelle imprese che il Ministero medesimo credesse di dovere escludere, sia per rapporti con sudditi di paesi nemici, sia perchè non offrano le necessarie garanzie.

Art. 5

Le legali rappresentanze nel Regno delle imprese di assicurazione straniere devono possedere tutti gli elementi atti a stabilire presso quali imprese furono riassicurati o ceduti i rischi assunti nel Regno.

Le imprese straniere di assicurazione le quali, non assumendo direttamente rischi in assicurazione nel Regno, non abbiano istituita la legale rappresentanza, e che invece intendano assumere nel Regno solo rischi in riassicurazione o in cessione, come pure le imprese straniere di riassicurazione per poter operare nel Regno debbono designare al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro un loro fiduciario, che può essere anche una ditta o una Società commerciale residente nel Regno, che sia in grado di fornire al Ministero medesimo o ad un funzionario da esso incaricato tutte le notizie che saranno richieste circa l'ulteriore collocamento in riassicurazione o retrocessione dei rischi assunti nel Regno.

Art 6.

Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro ha facoltà di disporre ispezioni presso le imprese nazionali di assicurazioni o riassicurazioni di ogni genere, e presso le rappresentanze o i fiduciari delle imprese straniere per accertare l'adempimento delle norme contenute nel presente decreto. Ai funzionari del Ministero, incaricati delle ispezioni, dovranno presentarsi tutti i documenti e darsi tutte le spiegazioni che hanno comunque relazione con le operazioni di assicurazione o riassicurazione interessanti le aziende soggette a ispezione.

Art. 7.

Quando dalle ispezioni di cui al precedente articolo, o da qualunque altro accertamento in via amministrativa risulti la infrazione delle norme stabilite dal presente decreto, il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro può decretare, con provvedimento insindacabile, il divieto alla impresa contravventrice di assumere nuovi affari nel Regno e nelle Colonie.

Copia del decreto recante tale divieto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni e nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà affisso all'albo della prefettura e della Camera di commercio del capoluogo della Provincia, ove l'impresa ha la sua sede o, se si tratti di imprese straniere, la sua rappresentanza.

Art. 8.

Indipendentemente dalle disposizioni di cui all'articolo precedente i direttori, gli amministratori di imprese nazionali ed i rappresentanti di imprese straniere, i quali contravvengano alle disposizioni del presente decreto, incorrono nelle penalità comminate dall'art. 1° della legge 21 marzo 1915, n. 273.

Il giudice può ridurre tali pene alla metà o a un terzo quando riconosca lieve l'entità del reato o la colpa dell'imputato.

Art. 9.

Nulla è innovato alle disposizioni dei decreti Luogotenenziali 28 novembre 1915, n. 1720, e 16 dicembre 1917, n. 2074, relativi all'assicurazione di cose interessanti la difesa dello Stato.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CIUFFELLI — SONNINO — COLOSIMO — SACCHI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 24 marzo 1918, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sorrento (Napoli).

ALTEZZA!

Da circa due anni l'Amministrazione comunale di Sorrento funzionava in modo irregolare, travagliata da scissure intestine e da frequenti crisi di Giunta. Acuitisi i dissensi dopo il richiamo alle armi del sindaco titolare, avvenuto sul principio del 1916, alcuni consiglieri vennero dichiarati decaduti e tre si dimisero, sicchè il Consiglio da oltre sei mesi si trova ridotto da 30 a 14 componenti soltanto, alcuni dei quali si astengono dall'intervenire anche alle rarissime adunanze indette; durante la sessione ordinaria dello scorso autunno il Consiglio non riuscì mai a riunirsi e pochissime sedute dal settembre scorso tenne la stessa Giunta municipale.

La crisi dell'Amministrazione non poteva non ripercuotersi sull'andamento dei pubblici servizi che rimasero trascurati in modo deplorevole: particolarmente gravi furono poi le irregolarità e le deficienze verificatesi nei servizi annonari, tanto da provocare un preoccupante fermento tra la popolazione. Nello scorso dicembre il prefetto disponeva un'inchiesta su tutto l'andamento dell'amministrazione: se non che, appena il commissario ebbe iniziate le sue indagini, il prosindaco e due assessori si dimisero, lasciando il Comune nelle mani di un unico assessore che limitò la sua azione alla firma di pochi atti indispensabili.

Si aggravò in conseguenza la disorganizzazione dei pubblici servizi, mentre nessuna provvidenza venendo attuata per l'approvvigionamento della città e pel razionamento, la popolazione rimaneva sprovvista dei generi più necessari ed in qualche giorno persino del pane.

Ad evitare la possibilità di turbamenti dell'ordine pubblico, il prefetto si vide quindi costretto ad affidare i servizi annonari al commissario inquirente. Frattanto il Consiglio riunitosi il 13 dicembre scorso coll'intervento di 11 consiglieri soltanto, nell'impossibilità di sostituire gli assessori dimissionari, doveva limitarsi a respingere le dimissioni; ma essi non desisterono dal loro proposito, e ad una successiva adunanza indetta pel 18 gennaio p. p., non si trovavano presenti che due consiglieri.

Dall'inchiesta disposta dal prefetto emergevano poi gravi addebiti a carico degli amministratori, gravissime irregolarità ed abusi in tutti i servizi e particolarmente in quelli dipendenti dallo stato di guerra.

Nella prospettata situazione di cose, che costituisce una preoccupante minaccia per l'ordine pubblico, attesa l'impossibilità in cui si trova il Consiglio di costituire un'Amministrazione vitale, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un R. commissario.

Al che, sul conforme parere reso dal Consiglio di Stato in adunanza 19 marzo corrente, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sorrento, in provincia di Napoli, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Ernesto Giobbe è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 14 aprile 1918, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Atessa (Chieti).

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto, col quale i poteri del commissario straordinario per l'Amministrazione comunale disciolta di Atessa sono prorogati a tempo indeterminato, a norma del decreto Luogotenenziale 16 settembre 1917, n. 1560.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 4 ottobre 1917 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Atessa, in provincia di Chieti;

Veduta la legge comunale e provinciale ed i Nostri decreti 27 maggio 1915, n. 744, e 16 settembre 1917, n. 1560;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono prorogati senza prefissione di termini i poteri del commissario straordinario per l'Amministrazione comunale disciolta di Atessa.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 14 aprile 1918, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Bracciano (Roma).

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto col quale i poteri del commissario straordinario per l'Amministrazione comunale di Bracciano sono proro-

gati a tempo indeterminato, a norma del decreto Luogotenenziale 16 settembre 1917, n. 1560.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Veduto il Nostro decreto in data 15 ottobre 1917, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Bracciano, in provincia di Roma;
Veduta la legge comunale e provinciale ed i Nostri decreti 27 maggio 1915, n. 744 e 16 settembre 1917, n. 1560;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Sono prorogati senza prefissione di termini i poteri del commissario straordinario per l'Amministrazione comunale disciolta di Bracciano.
Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Dato a Roma, addì 14 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 14 aprile 1918, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Cosenza.*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto col quale i poteri del R. commissario straordinario per l'Amministrazione comunale disciolta di Cosenza sono prorogati a tempo indeterminato, a norma del decreto Luogotenenziale 16 settembre 1917, n. 1560.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Veduto il Nostro decreto in data 1° ottobre 1917, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Cosenza;
Veduta la legge comunale e provinciale, ed i Nostri decreti 27 maggio 1915, n. 744, e 16 settembre 1917, n. 1560;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Sono prorogati senza prefissione di termini i poteri del commissario straordinario per l'Amministrazione comunale disciolta di Cosenza.
Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Dato a Roma, addì 14 aprile 1918

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 18 aprile 1918, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Diano d'Alba (Cuneo).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto con cui i poteri del R. commissario pel comune di Diano d'Alba vengono prorogati di tre mesi, per dar tempo all'Amministrazione straordinaria di completare la sistemazione dei pubblici servizi e della finanza municipale, e non essendo d'altro canto possibile procedere alla convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione della normale rappresentanza, stante l'assenza per servizio militare di numerosi elettori.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Veduto il Nostro decreto in data 6 gennaio ultimo scorso con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Diano d'Alba, in provincia di Cuneo;
Veduta la legge comunale e provinciale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Diano d'Alba è prorogato di tre mesi.
Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Dato a Roma, addì 18 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

L'ALTO COMMISSARIO
PER I PROFUGHI DI GUERRA

Visto il proprio decreto 19 gennaio 1918 che dà facoltà all'Alto commissario di affidare a commissari speciali l'incarico di vegliare sul trattamento e sulla sistemazione dei profughi appartenenti ai paesi di nazionalità italiana, già occupati dal R. esercito, di promuovere la conoscenza e l'applicazione delle norme vigenti nel Regno a loro favore nei rapporti di diritto privato, come in quelli di diritto pubblico; di informare l'Alto commissario dei loro bisogni individuali e collettivi; di presentare quelle proposte che ritenessero opportune per agevolarne il soggiorno nel Regno;

Decreta:

Art. 1.

I signori Seccardi Vincenzo, Pinzani Attilio e Cosolo dott. Virgilio, sono nominati commissari speciali con l'incarico di esercitare nei riguardi dei profughi appartenenti ai comuni di Dolegna il signor Seccardi, di San Vito al Torre il signor Pinzani e di Foliano il signor dott. Cosolo, tutte le attribuzioni di cui all'art. 1 del decreto avanti citato.

Art. 2.

I predetti commissari dovranno stabilire la propria residenza rispettivamente a Genova, Reggio Emilia e Siena e riceveranno un assegno mensile di lire trecento a decorrere dal 1° maggio 1918.

Roma, 30 aprile 1918.

L'Alto commissario per i profughi di guerra: LUIGI LUZZATTI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 39).

1ª pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Numero di posizione	Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
—	3,50 %	121280	105 —	Conti *Maria* fu Giuseppe, ved. di Gardino Giuseppe, dom. in Firenze	Conti *Anna* fu Giuseppe, ved. di Gardino Giuseppe, dom. in Firenze
—	»	4586	700 —	Segre *Davide* fu Federico, minore sotto la patria potestà della madre Luzzatti Eugenia fu Salvatore, ved. di Segre Federico, dom. in Trino (Novara)	Segre *Cesare Davide* ecc., come contro
—	P. N. 5 %	1005	Cap. 2000 — Rend. 100 —	*Celario Rosa* di *Giuseppe*, nubile, dom. in Milano	*Cellario Clementina-Rosa* di *Luigi*, nubile, dom. in Milano
—	4,50 % 2ª emiss.	3972	Cap. 1000 — Rend. 45 —	Buffa Adelelmo di Giuseppe, dom. a Milano	Buffa Adelelmo di Giuseppe, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Milano

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 4 maggio 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

(Elenco n. 40).

1ª pubblicazione.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni. Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

ESTREMI DELLE RICEVUTE SMARRITE

N. ordinale portato dalla ricevuta	Data della ricevuta	Ufficio che rilasciò la ricevuta	Intestazione della ricevuta	Titoli del debito pubblico — Quantità: nominativi	al portatore	misti	Ammontare: Rendita	Capitale	Decorrenza
27	10-9-1917	Intendenza di finanza di Treviso	Maschietto Vittorio fu Vincenzo. (Pos. numero 608033)	—	3	—	15 —	Consol. 5 %	1-7-1917
2152	6-2-1917	Intendenza di finanza di Torino	Comoglio Matteo fu Giorgio. (Pos. n. 581835)	4 *	—	—	504 —	Consol. 3,50 %	1-1-1917

* Due certificati di proprietà e due di usufrutto

Roma, 4 maggio 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916 **n. 224, determinato il** giorno 4 maggio 1918, da valere dal giorno **6 al** giorno 12 maggio 1918: L. 169,05.

Roma, maggio 1918.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *8 maggio 1918* (Bollettino di guerra n. 1079).

Lungo tutta la fronte le avverse condizioni atmosferiche limitano la reciproca attività delle artiglierie e delle pattuglie.

Diaz.

Comando supremo, *9 maggio 1918* (Bollettino di guerra 1080).

L'attività delle opposte artiglierie si rianimò a tratti nella conca Asiago, sulla sinistra del Brenta, intorno al Montello e nella reone di Maserada.

Riparti avversari in movimento furono dispersi dal nostro fuoco l Sisemol e nella zona Col Caprile-Col Berretta.

Scontri di pattuglie avvennero sull'altipiano di Asiago, presso nnar, e, lungo la Piave, nelle vicinanze di Foner.

Il campo di aviazione di Motta di Livenza venne bombardato da iatori britannici.

Diaz.

LONDRA, 9. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito britannico in Italia dice:

Durante la scorsa settimana effettuammo due colpi di mano conati da successo e facemmo ogni volta alcuni prigionieri.

Mercè la migliore visibilità l'attività dell'artiglieria è leggermente aumentata. Abbiamo controbattuto numerose batterie neche con soddisfacenti risultati ed abbiamo effettuato bombardamenti di distruzione.

Dall'ultimo comunicato la nostra aviazione ha distrutto 17 velivoli nemici e ne ha costretto un altro ad atterrare privo di condllo. Parecchi di tali velivoli sono caduti nelle nostre linee. In esto periodo non abbiamo perduto alcuna macchina.

Abbiamo gettato bombe con buoni risultati su obbiettivi d'importanza militare delle retrovie nemiche.

Settori esteri.

Dopo un violento bombardamento preparatorio la fanteria tedesca ha attaccato mercoledì scorso, all'alba, sopra un fronte di sei lometri, le posizioni inglesi fra Bailleul e Ypres. La lotta si è protratta con alterna vicenda sino a ieri sera ed è terminata con vittoria completa degl'inglesi, i quali in taluni punti del fronte battaglia hanno guadagnato terreno e fatto qualche diecina di gionieri.

Il solo successo riportato dai tedeschi, a prezzo di perdite sannosissime, è stata l'occupazione d'una posizione inglese ad Albert : una lunghezza di 130 metri.

Informazioni da Parigi dicono che sinora l'operazione tedesca ha carattere d'un'azione locale; ma che, vista la poca estensione del nte d'attacco, può darsi che essa accenni ad una nuova fase delfensiva nemica.

Sul fronte tenuto dai francesi non vi sono stati che duelli d'artieria o scontri di pattuglie.

In Macedonia le forze inglesi hanno riportato il 5 corrente vangi locali penetrando nelle trincee bulgare presso il lago di iran.

Aeroplani da bombardamento inglesi bombardarono lo stesso giorno ersi aerodromi bulgaro-tedeschi, su vari punti del settore maone, ed abbatterono un velivolo tedesco presso Dienitric.

Nel pomeriggio di martedì passato aviatori pure inglesi lanciao 400 bombe su vari obbiettivi lungo il fronte di battaglia nel tore occidentale e abbatterono in vivaci combattimenti aerei 12 oplani ed un dracken nemici.

In Palestina la situazione dei belligeranti permane invariata. In sopotamia, invece, gl'inglesi hanno riportato il 7 corrente un nde successo sulla via di Mosoul, occupando Kirkut importante go di concentramento e di vettovagliamento turco.

Secondo l'*Excelsior*, durante il mese di aprile l'aviazione frane abbattè 63 aeroplani e 11 dracken nemici e provocò la caduta altri 57 apparecchi.

L'aviazione americana, che si mostra degna emula di quella glo-francese, conta sinora 14 vittorie.

Il dipartimento della marina americana annunzia che il vapore americano *Tide Water* incontrò il 7 corrente un sottomarino tedesco.

Il secondo dei colpi di cannone tirati dal vapore raggiunse in pieno il sottomarino, il quale si immerse immediatamente e non ricomparve più.

L'Associazione dei servizi della marina mercantile inglese comunica che durante l'anno scorso le navi mercantili inglesi trasportarono 13 milioni di uomini, 25 milioni di tonnellate di materiali, un milione di malati e di feriti, 51 milioni di tonnellate di olî, di carbone e di combustibili, 2 milioni di cavalli e di muli, 100 milioni di quintali di grano, 7 milioni di tonnellate di minerale di ferro e prodotti per esportazione per un valore di 500 milioni di sterline.

L'*Agenzia Stefani* comunica sulla guerra i seguenti telegrammi:

PARIGI, 9. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Vive azioni di artiglieria da una parte e dall'altra a nord ed a sud dell'Avre.

Una pattuglia tedesca che tentava di avvicinarsi alle linee francesi nella regione della Chapelle de Saint-Aignan, è stata respinta.

Nulla da segnalare sul resto del fronte.

PARIGI, 9. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Nulla da segnalare, eccetto una viva attività delle opposte artiglierie sul fronte Hailles-Montdidier.

LONDRA, 9. — Un comunicato del maresciallo Haig in data del pomeriggio di oggi dice:

Contrattacchi eseguiti con successo dalle truppe britanniche e francesi ieri sera nel settore La Clytte-Woormezeele respinsero il nemico dalle posizioni della linea del fronte alleato ove aveva preso piede nella mattina e ristabilirono le posizioni che occupavano primitivamente.

Prendemmo parecchi prigionieri.

Colpi di mano nemici furono respinti in vicinanza di Lens e di Merris.

L'artiglieria nemica manifestò considerevole attività durante la notte nel settore di Albert.

Stamane il nemico attaccò nuovamente a nord del Kemmel e riuscì a far piegare leggermente la nostra linea in un punto, dove la lotta continua.

Truppe appartenenti a due divisioni tedesche parteciparono agli attacchi nemici di ieri mattina.

LONDRA, 9. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera, dice:

Alla fine del combattimento di stamane nel settore La Clytte-Woormezeele le posizioni francesi e britanniche su questo fronte furono completamente ristabilite.

Dopo il vivo fuoco dell'artiglieria nemica già riferito, il nemico lanciò stamane di buon'ora due attacchi locali in vicinanza di Albert e di Douzoncourt. In questo settore l'attacco nemico fu infranto dal nostro fuoco di fucileria e di mitragliatrici e non potè riuscire a raggiungere le nostre trincee. Ad Albert, dopo avere subito gravi perdite in seguito al nostro fuoco, le truppe nemiche riuscirono a prender piede nelle nostre posizioni avanzate sopra un fronte di 150 yards.

Gravi perdite furono inflitte alle divisioni nemiche dal nostro fuoco d'artiglieria, come pure nei combattimenti di fanteria durante l'attacco e il successivo contrattacco.

Combattimenti locali ebbero luogo pure ieri a Bucquoy, durante i quali facemmo 30 prigionieri.

Durante la notte facemmo nuovi progressi tra la Somme e l'Ancre. Le nostre nuove posizioni in questo settore furono migliorate e facemmo parecchi prigionieri.

Il nemico manifestò considerevole attività durante la notte nel settore di Albert.

LONDRA, 9. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito britannico in Macedonia dice:

Le nostre truppe hanno effettuato un'incursione coronata da successo contro le trincee nemiche presso il lago di Doiran nella notte del 7 corrente raggiungendo tutti i loro obbiettivi e uccidendo numerosi bulgari in un corpo a corpo. Vennero bombardati ricoveri nemici e una ridotta in cemento fu fatta saltare.

LA CONFERENZA DI ABBEVILLE

LONDRA, 8. — La *Morning Post* pubblica una intervista del suo corrispondente di guerra sul fronte italiano col presidente del Consiglio on. Orlando, che tornava dalla Francia. Il presidente del Consiglio gli disse di essere assai soddisfatto di tale gita. Aggiunse: « Io mi incontrai coi più importanti comandanti militari degli eserciti della Intesa; e, senza escludere i possibili ondeggiamenti e le sorprese della guerra, essi manifestavano la loro piena fiducia che i tedeschi non raggiungeranno i loro essenziali obiettivi strategici ».

L'on. Orlando si espresse con molta simpatia ed ammirazione sul generale Foch: « Egli, disse, ha di comune coi grandi condottieri il dono di trarre nuove forze dalle difficoltà o di proporzionare le energie al pericolo ».

Il corrispondente chiese al presidente se in queste ultime conferenze era stata discussa la questione dell'adesione dell'Italia ai recenti accordi militari tra gli alleati.

L'on. Orlando rispose: « Questa importante questione fu presa in considerazione, e risoluzioni concrete furono adottate. Voi intenderete facilmente come io non possa dare alcun particolare su di ciò, data la delicata natura militare della materia. Posso, tuttavia, affermare che anche per questa parte l'Italia rimane compresa nell'unione militare e politica, che sempre più si afferma intima e stretta tra le nazioni dell'Intesa, quanto più grave si presenta la minaccia e più decisivo appare il momento. Se non si fa questione di nomi e se, invece, si considera la sostanza delle cose, si può esser certi che la conferenza di Abbeville ha riconosciuto l'unità del fronte dal Mare del Nord all'Adriatico; e ciò non soltanto come una aspirazione ideale, ma come una realtà effettiva. Naturalmente, si doveva tener conto, e si tenne conto delle speciali circostanze delle varie situazioni militari nei diversi fronti; ma queste speciali circostanze sono state valutate con criteri puramente tecnici, al di fuori di ogni politico egoismo ».

L'on. Orlando accennò infine alla probabile prossima offensiva austriaca, e concluse: « I nostri soldati aspettano questo attacco con calma fiduciosa ».

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Elena ha fatto pervenire la somma di lire trecento all'Asilo Lazio per i figli dei richiamati, già altre volte beneficato da elargizioni dell'Augusta Signora.

S. M. la Regina Margherita ha visitato ieri l'Esposizione della Belle Alliance, organizzata a beneficio dei profughi irredenti nei giardini dell'Ambasciata d'Inghilterra. Trovavansi a ricevere l'Augusta visitatrice, Lady Rodd, l'ambasciatore inglese e parecchie dame dell'Alliance.

Con vivo interessamento e con parole di plauso alle gentili organizzatrici dell'opera di bene, Sua Maestà visitò minutamente la Mostra e volle acquistare, con munificente compenso, qualche oggetto.

Guida Monaci. — Vivamente attesa è uscita la 48ª edizione della omai indispensabile « Guida Monaci », la guida modello per Roma e provincia.

La nuova edizione, semprepiù accurata e soddisfacente, è una completa e diligente raccolta delle notizie che riguardano tutto il complesso organismo civile. Notevole quanto utilissimo è lo sviluppo delle indicazioni della locale organizzazione di assistenza civile, delle Società commerciali e industriali, dei nuovi dicasteri, ecc.

L'editore cav. Zapponini avverte il pubblico che gli esattori incaricati della riscossione o del ritiro delle guide mandate in esame, per farsi riconoscere debbono presentare il bollettario delle ricevute munite di firma e timbro, come nella circolare annessa ad ogni copia della guida.

TELEGRAMMI " STEFANI „

LONDRA, 9. — *Camera dei comuni.* — La Camera è gremita, oggi nel pomeriggio, quando Asquith si alza per proporre la nomina di una Commissione speciale d'inchiesta relativamente alle affermazioni contenute nella lettera del generale Maurice. Le tribune del Corpo diplomatico e dei lordi sono affollate. È presente l'ambasciatore d'Italia marchese Imperiali.

Asquit dice: Non pochi malintesi sembrano esistere circa un argomento in realtà semplicissimo. Nè per le intenzioni, nè in fatto la sua mozione implica un voto di biasimo contro il Governo. Se avesse pensato che fosse suo dovere chiedere alla Camera dei comuni un voto di biasimo, avrebbe avuto il coraggio e la sincerità di farlo in termini diretti e non equivoci. Non desidera e non cerca di riprendere il potere.

Parlando della lettera del generale Maurice, Asquith dice: Maurice deve avere saputo che egli commetteva una grave violazione dei regolamenti del Regno che metteva in pericolo tutto il suo avvenire militare. Asquith si oppone alla proposta di inchiesta da parte di due giudici e dice che si tratterebbe di un tribunale impotente, a meno che non fosse munito di poteri legali. Asquith ritiene che una Commissione di cinque membri della Camera dei comuni designati all'infuori di ogni preoccupazione di partito potrebbe probabilmente giungere ad una decisione in due o tre giorni.

Il primo ministro Lloyd George, salutato da vivi applausi, risponde ad Asquith e dice:

Nel momento in cui il generale Maurice cessò di occupare una carica che aveva coperto per due anni, egli contestò le dichiarazioni fatte da due ministri. Egli non ha mai contestato quelle dichiarazioni quando non soltanto aveva accesso alle fonti di informazioni ufficiali, ma anche presso i ministri.

Lloyd George chiede se non era dovere del generale Maurice, quando riteneva che la cosa fosse tanto importante da credersi obbligato a dover violare i regolamenti del Regno, di recarsi prima presso il Gabinetto o i ministri incriminati per segnalar loro l'errore e chieder loro di correggerlo. Invece egli non ne sentì sillaba sino al momento in cui vide la lettera nei giornali.

Io dico che sono stato trattato ingiustamente! esclama Lloyd George tra vivi applausi.

La mozione Asquith è respinta con 293 voti contro 106.

ZURIGO, 9. — Si ha da Budapest: Un autografo reale conferma in carica i ministri del gabinetto dimissionario meno Toth, Apponyi, Esterhazy, Vaszony e Foeldes.

Sono stati nominati Giovanni Zichy ministro delle poste e Giuseppe Toery ministro della giustizia.

Il gruppo Andrassy è uscito dal partito governativo.

LONDRA, 9 (Ufficiale). — Una Missione ufficiale britannica visita l'America del Sud.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.